Report di approfondimento

Gli Accordi di Foresta

Una nuova opportunità per il settore forestale nazionale

mipaaf
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETE RURALE NAZIONALE 20142020

Direzione Generale dell'economia montana e delle foreste.

Direttore DIFOR Alessandra Stefani.

A cura di Raoul Romano, ricercatore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia - Osservatorio foreste - responsabile Scheda 22.1 Rete rurale Nazionale 2014-2020.

Autori: Notaio Marco Maltoni, Dott. Gabriele Locatelli (Oltreterra), Dott. Antonio Brunori (PEFC Italia), Dott. Antonio Nicoletti (Legambiente), Dott. Raoul Romano (CREA-PB), Dott.sa Rosa Rivieccio (CREA-PB), Dott. Daniele Giordano(CREA-PB).

Hanno collaborato:
Diana Sartori, AD Terra di casa e cura delle relazioni e comunicazione Rete Si parte dal bosco; Andrea Mondin, Innovation Broker Terra di casa Coop. e Rete Si parte dal bosco; Dott. Eugenio Ferrari, Presidente ASSORETI PMI; Dott. Roberto Pireddu, ASPERA Studio Associato di Commercialisti e Revisori Legali.

Documento realizzato nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Scheda attività 22.1 "Foreste", con il supporto tecnico del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria.

ISBN 9788833851983

Sommario

Introduzione 4
1. Normativa di riferimento 6
1.1 Analisi dell'articolato normativo 8
2. Gli Accordi di foresta sul territorio 16
2.1 Contenuti dell'Accordo di Foresta 18
2.2 I vantaggi di un Accordo di Foresta 21
3. Come costruire l'Accordo di Foresta: elementi costitutivi 23
3.1 Esempio di Accordo di Foresta. 26
SHEDA INFORMATIVA DELL'ACCORDO DI FORESTA 26
Esempio di atto di sottoscrizione dell'Accordo di Foresta 32
ALLEGATO 42
LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente: 42
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021- GU n.34 del 11-02-2009) 43

Introduzione

Nel panorama nazionale degli accordi di filiere e reti d'impresa, l'Accordo di Foresta rappresenta uno strumento giuridico innovativo per lo sviluppo di sinergie virtuose a beneficio delle aree forestali e della multifunzionalità che caratterizza il settore. Questo nuovo strumento nasce con l'articolo 35-bis "Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno", del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108. L'Accordo di Foresta rappresenta quindi, uno strumento giuridico innovativo per lo sviluppo di sinergie virtuose a beneficio delle aree forestali e della multifunzionalità che caratterizza il settore.

Una scommessa lanciata dal Centro Oltreterra, nell'ambito dell'iniziativa di Slow Food Italia realizzata in collaborazione con Legambiente per la valorizzazione delle Foreste e della Montagna italiana. Nell'edizione del convengo annuale di Oltreterra, tenutosi a Santa Sofia il 6-7 novembre 2020, è stata dedicata una sessione speciale alla necessità di trovare soluzioni alla frammentazione fondiaria a cui è stato dato come titolo "L'Accordo di Foresta: Una necessità non prorogabile". Alla sessione ha partecipato una importante platea di partner, tra i quali il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, PEFC Italia, il CREA, l'Università di Firenze, Romagna Acque-Società delle Fonti ed ERSAF Lombardia, e molti altri.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 la materia forestale ha acquistato un nuovo ruolo nelle politiche nazionali e regionali e il ruolo delle foreste e delle filiere forestali ha assunto un peso maggiore nella consapevolezza sociale. Il decreto ha introdotto importanti disposizioni per la gestione del patrimonio forestale nazionale, che copre attualmente più del 36% del territorio italiano, coinvolgono non solo lo storico settore produttivo del legno ma anche tutte le filiere che dalle foreste possono svilupparsi generando beni e servizi per la società di oggi e per le generazioni future. In particolare, il concetto internazionale di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) viene ripreso (Articolo 3, comma 2, lettera b) nella sua definizione tecnica, riprendendo i valori di quella cultura forestale che per secoli ha caratterizzato e cadenzato le scelte e i tempi di sviluppo delle comunità montane del nostro paese. La gestione viene qui riproposta con una nuova valenza sociale, diventa infatti, un atto di responsabilità del proprietario, pubblico o privato che sia, nei confronti del bosco e della società.

La scelta gestionale, produttiva o conservativa, si definisce nel rispetto delle norme vigenti assecondando i ritmi e le evoluzioni naturali del bosco, e si concretizza nello strumento pianificatore (costituito di norma dal Piano di Gestione Forestale), che esprime una assunzione di responsabilità nell'interesse pubblico da parte dei proprietari o titolari delle superfici forestali, pubblici o privati.

Partendo da questo presupposto appare chiaro come la partecipazione e la condivisione nelle scelte di gestione per la realtà forestale italiana in ambito locale, debba rispondere alle esigenze e necessità presenti e future, integrandosi con le scelte di sviluppo socioeconomico del territorio.

L'idea dell'Accordo di Foresta nasce proprio dall'esigenza di poter creare una nuova figura contrattuale, non agricola o agroalimentare ma forestale che rappresenti sempre di più i territori,

le comunità e le realtà socioeconomiche delle aree montane e interne del paese, coinvolgendo dal proprietario forestale (pubblico o privato), al produttore di beni e servizi, al trasformatore, ai segmenti di commercializzazione, fino alle popolazioni locali, ai consumatori e fruitori dei prodotti forestali e dei servizi ecosistemici.

L'Accordo di Foresta costituisce uno strumento propedeutico allo sviluppo di azioni concrete di associazionismo volte a realizzare interventi condivisi per la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale da parte di una comunità locale. Si caratterizza per essere uno strumento vincolante che individua e definisce obiettivi, impegni e ruoli di collaborazione per un concreto sviluppo locale.

Unirsi nella gestione attraverso la stipula di un Accordo di Foresta per dare attuazione poi a un Piano di Gestione Forestale vuol dire porre le basi per: lo sviluppo di filiere sostenibili (produttive, ambientali, socioculturali), creare occupazione, sviluppare innovazione, dare presidio; realizzare scelte condivise su un'area vasta; ricercare un equilibrio tra esigenze ecologiche, ambientali, paesaggistiche e necessità umane; ed infine realizzare una strategia territoriale di conservazione e/o sviluppo socioeconomico

Con il presente documento redatto nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020/23 in collaborazione con il Centro Oltreterra, si vuole offrire una prima lettura all'articolato normativo che definisce l'Accordo di Foresta e proporre una prospettiva applicativa per una sua reale capacità operativa.

Gli Autori

1. Normativa di riferimento

Con il decreto legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, con Legge del 29 luglio 2021 n. 108, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'Accordo di Foresta, strumento negoziale consegnato agli operatori con il fine di "*valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi*" (come recita l'art.3, comma 4 quinquies 1 del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni in L.9 aprile 2009 n.33). In tale logica, vale la pena evidenziare subito che le norme che definiscono e delineano l'Accordo di Foresta non compongono una legge autonoma, ma sono state inserite all'interno dell'art.3 "*Distretti produttivi e reti di imprese*" del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009 n.33. In particolare, la collocazione della disciplina nell'ambito all'articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009 trova spazio nel comma 4 quinquies che si articola a sua volta in quattro "sotto commi", e precisamente 4- quinquies. 1., 4- quinquies. 2., 4- quinquies. 3. e 4- quinquies. 4.

Un primo dato letterale di particolare rilevanza riguarda la locuzione "*È promossa*" la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, con cui si apre il comma 4 - quinquies. 1., indicativa della volontà del legislatore che assume un ruolo di criterio interpretativo fondamentale dell'articolato normativo in commento.

L'Accordo di Foresta per volontà del legislatore è quindi, stato "*agganciato*" al contratto di rete, come palesato dalla sua collocazione nelle fonti del diritto, dall'indicazione nel comma 4 - quinquies. 1. pensandolo come strumento "*di sviluppo di reti di imprese nel settore forestale*", ed infine nel comma 4- quinquies. 4., laddove prevede che "*gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole*".

La lettura di quegli stessi dati normativi denuncia chiaramente che l'Accordo di Foresta è qualcosa di "nuovo", e che, in primis, non è un contratto di rete, secondo l'accezione contenuta nel comma 4 ter del medesimo art.3 del decreto legge n. 5 del 2009. Infatti, se l'Accordo di Foresta è "*strumento di sviluppo di reti di impresa*", ed è "*equiparato alle reti di impresa agricole*", significa che non è contratto di rete, poiché, diversamente ragionando, quelle espressioni non avrebbero significato, demarcano chiaramente l'originalità della figura contrattuale che stiamo analizzando.

Pur non essendo "*Contratto di rete*" in senso giuridico l'Accordo di Foresta è comunque uno strumento per "*far rete*" in senso economico. Nella "dimensione giuridica" la qualificazione di "*contratto di rete*" spetta solo a quella figura negoziale che presenta le caratteristiche descritte nei commi 4 - ter e 4 - quater del decreto legge n. 5 del 2009. Nella "*dimensione economica*", che preesiste al dato giuridico, la rete è uno schema organizzativo avente lo scopo di coordinare ed orientare per una maggior efficienza complessiva – mediante la costituzione di relazioni inter-soggettive di natura collaborativa o cooperativa, suscettibili di assumere le forme più varie – le attività di una pluralità di soggetti, ordinariamente delle imprese. In base ad accordi, i soggetti interessati, pur mantenendo la propria autonomia formale, "*instaurano meccanismi di*

coordinamento e di controllo comune di fasi delle loro attività e creano vincoli di interdipendenza reciproci" (Perone, 2008).

Nella prospettiva economica, il "*contratto di rete*" sopra richiamato è solo uno degli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per "*far rete*": ad esso si affiancano, e lo hanno preceduto nel tempo, il consorzio e la società consortile.

Oggi, con l'Accordo di Foresta l'ordinamento giuridico mette a disposizione degli operatori un ulteriore strumento per "*far rete*", dunque un altro strumento funzionale alla creazione di filiere economiche, purché funzionali allo scopo che il legislatore impone, ovvero "*valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo- pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi*".

L'Accordo di Foresta è, senza nessun dubbio, un contratto riconducibile alla nozione espressa nell'art.1321 c.c., secondo la quale è contratto "*l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale*".

Il fine principe della stipulazione degli Accordi di foresta è "*valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi*" (comma 4 - quinquies. 1).

La valorizzazione delle superficie agro-silvo-pastorale, in particolare private, è da intendere certamente nel senso di capacità di produrre un valore economico, in funzione delle vocazioni proprie del territorio, così come nello stesso senso depone lo scopo di procedere al "recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private" (comma 4- quinquies. 3. lett. b). Non a caso, infatti, la nozione viene collocata nell'ambito di un articolo (art.3, decreto legge n. 5 del 2009), dedicato ai distretti produttivi e alle reti di imprese orientando quindi ulteriormente nel senso dell'economicità del rapporto fra le parti.

Economicità da non confondere con lo scopo, lucrativo o non profit, che anima i contraenti e che deve comunque rincorrere sempre, anche eventualmente come scelta prioritaria, a "la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi". In proposito per lo scopo, è sufficiente rammentare l'esempio dell'impresa sociale, che certamente è svolta con criteri di economicità, sebbene senza scopo di lucro, poiché gli utili non sono divisi fra i partecipanti all'iniziativa, ma reinvestiti nel perseguimento di finalità di interesse generale (D.lgs. n.112 del 2017). È pacifico che anche le associazioni a scopo ideale, disciplinate nel Libro Primo del Codice Civile, e ora anche nel Codice del Terzo Settore (D.lgs. n.117 del 2017), siano contratti plurilaterali con comunione di scopo.

Quanto detto, sebbene possa apparire scontato, è funzionale a sgombrare il campo da qualsiasi dubbio circa la coerenza del "contratto" con l'assenza di un fine speculativo o egoistico, che può esservi o non esservi, senza che venga meno la qualificazione dell'atto come "contratto".

Dunque, l'Accordo di Foresta è un contratto, e come tale, ai sensi dell'art.1372 c.c., ha "*forza di legge*" fra le parti, ed è fonte di diritti e di obblighi per i contraenti, per fa valere i quali è legittimo

ricorrere al Tribunale. La sua attuazione non è rimessa alla buona volontà delle parti: l'Accordo le impegna e vincola ad eseguire le prestazioni a cui si sono obbligate, ad ogni effetto di legge.

1.1 Analisi dell'articolato normativo.

La disciplina legale introdotta con l'art.3 è articolata in quattro commi, e sui relativi sotto commi precedentemente citati. Da una prima visione generale emerge che la disciplina si limita:

a) ad imporre la ricorrenza di puntuali requisiti dei contraenti in funzione della qualificazione del contratto come Accordo di Foresta;

b) a stabilire la funzione del contratto, ovvero la sua motivazione, il risultato che il legislatore vuole che le parti perseguano in termini generali.

È importante rilevare che la disciplina legale non contiene alcuna norma diretta a regolare i rapporti fra i contraenti nel silenzio dell'accordo. In altri termini, non contiene alcuna norma per supplire alla carenza del singolo accordo in punto di disciplina di uno specifico conflitto che può nascere fra i contraenti.

La scelta del legislatore di non intervenire rappresenta un'opportunità per l'autonomia privata, alla quale è affidato il potere di disciplinare integralmente e nella maniera di volta in volta più efficiente e conveniente i rapporti fra i contraenti, e quindi i loro diritti ed i loro obblighi, fermo lo scopo a cui l'azione delle parti deve tendere.

Procedendo ad una prima lettura dell'articolato normativo, il **comma 4 - quinquies. 1** contiene una norma più di principio che di disciplina, che tuttavia può assumere un rilevante significato interpretativo, perché, come già evidenziato, esplicita l'intenzione del legislatore.

> **4 - quinquies. 1***: É promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.*

Tale intenzione è rinvenibile nella formula letterale "*è promossa la stipulazione*", collegata allo scopo di "*valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo- pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi*", e del favore dichiarato occorre tener conto in occasione dell'interpretazione dell'articolato normativo in commento, fermo l'obiettivo posto dalla norma medesima. L'espressione "*quali strumenti per lo sviluppo di reti di impresa nel settore forestale*", inserisce il comma nel contesto normativo nel quale la disciplina in commento è stata calata.

Il **comma 4- quinquies. 2**. contiene il segmento di disciplina caratterizzante l'Accordo di Foresta, che vale a distinguerlo da ogni altro contratto con il quale "*si fa rete*", a cominciare dal contratto di rete, e che, come già rilevato, lo rende "*nuovo*".

> **4-quinquies.2.** *Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di*

proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

Il tratto caratterizzante è rappresentato dai requisiti soggettivi che devono possedere i contraenti, in assenza dei quali il contratto concluso non potrà essere qualificato come Accordo di Foresta.

In primo luogo, giova sottolineare che per partecipare all'Accordo di Foresta non occorre essere imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese (a differenza di quanto previsto nel comma 4 ter del medesimo art.3 del D.L. 5/2009 per partecipare al contratto di rete).

Ai sensi del comma 4- quinquies. 2 ai fini della partecipazione, nell'aliquota prevista dalla legge (metà dei contraenti), non si rileva la natura della parte, che può essere persona fisica o persona giuridica, o ente genericamente inteso, sia pubblico, sia privato; non si rileva nemmeno l'attività che svolge, e quindi non è necessario che sia imprenditore, o il fine per cui la svolge, e quindi non interessa che agisca per uno scopo di lucro o per finalità non profit.

Ai fini della qualificazione della fattispecie contrattuale, si richiede (strumentalmente al perseguimento dello scopo contrattuale fissato dalla legge nel comma 4- quinquies. 1.) che almeno la metà dei contraenti sia titolare di un diritto di appartenenza o di godimento di beni agro-silvo-pastorali. Almeno la metà dei contraenti, e quindi anche tutti, e comunque non meno della metà, deve essere titolare, rispetto ai beni suddetti, alternativamente:

a) del diritto di proprietà;

b) di un diritto reale di godimento, come l'usufrutto, l'uso, l'enfiteusi;

c) di un diritto personale di godimento, come quello che deriva da un contratto di locazione, o di affitto, o di comodato.

Ulteriormente si segnala che:

- i soggetti titolari di tali diritti possono partecipare sia come singoli, sia associandosi preventivamente fra loro ("singoli o associati");
- in luogo della metà dei contraenti aventi il requisito di relazione giuridica con beni agro-silvo-pastorali può partecipare un solo contraente "*collettivo*", che "*deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari di diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali*";
- significativa è l'espressione "*ad altro titolo*": il legislatore, nel suo intento primario di favorire la creazione di filiere mediante la stipula di Accordi di Foreste, non intende porre limiti giuridici non funzionali all'obiettivo che si pone. Dunque, non è rilevante il titolo giuridico, o la forma organizzativa, in virtù dei quali un soggetto di diritto è in grado di rappresentare altri soggetti titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale o personale

di godimento su beni agro-silvo-pastorali, perché ciò che conta è solo che vi sia un potere di legittimazione giuridicamente idoneo a consentire di agire nell'interesse altrui per perseguire le finalità proprie dell'Accordo di Foresta;

- nella medesima logica, l'espressione "*forma associativa*" non deve intendersi riferita solo all'associazione, riconosciuta o non riconosciuta prevista nel Codice Civile, ma è capace di abbracciare tutti i contratti associativi, di qualunque tipo.

Insomma, la legge non pone limiti soggettivi ulteriori rispetto all'esistenza di una relazione giuridica di appartenenza o di godimento con i beni indicati, perché il suo scopo è promuovere, non limitare o circoscrivere, ed in questo senso induce l'intenzione del legislatore più volte ricordata. Il che non significa che anche questo testo normativo, come ogni altro, non susciti qualche dubbio interpretativo. Ci si può domandare, per esempio, se quell'unico soggetto collettivo debba rappresentare tanti titolari di diritti reali o personali sui beni indicati che, sommati, siano almeno di numero pari agli altri contraenti, privi del requisito indicato, dell'Accordo di Foresta, per rispettare nella sostanza l'aliquota indicata nella parte iniziale della norma.

Per esempio, può essere qualificato come Accordo di Foresta il contratto al quale partecipano tre imprenditori e un soggetto rappresentativo di soli due proprietari di beni agro-silvo-pastorali?

La lettera della norma non impone alcun requisito in tal senso, e sembra accontentarsi della presenza di un soggetto che è poi in grado di associare a sé, e quindi indirettamente all'Accordo di Foresta, altri titolari di diritti reali o personali sui ben indicati, forse nella convinzione che tale soggetto già sia più che capiente.

È chiaro che in ogni caso la formula normativa non può né deve diventare il grimaldello per operazioni elusive degli intenti della legge. Se il numero dei soggetti "*qualificati*" scende al di sotto di quello legale, il contratto si risolve per sopravvenuta carenza dei requisiti strutturali, in applicazione di quanto previsto negli artt.1459 e 1420 c.c.

Il **comma 4- quinquies. 3** definisce lo scopo tipico del contratto, o, per esprimersi in termini giuridicamente più precisi, la causa del contratto denominato "Accordo di Foresta", ovvero la sua funzione economico – sociale.

> **4-quinquies.3.** *Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:*

L'incipit della norma ripropone la formula già vista nel comma 4- quinquies. 1., ma nel contesto normativo il precetto svolge una diversa funzione e, inoltre, viene aggiunta un'ulteriore puntualizzazione, assai significativa.

In primo luogo, il comma in commento sancisce che gli Accordi di Foresta hanno lo scopo di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici. Come accennato, si tratta sostanzialmente

della medesima formula reperibile nel comma 4- quinquies. 1.; tuttavia, mentre là, nel comma 4-quinquies. 1. assolveva al compito di delineare l'intenzione del legislatore, qui, nel comma 4-quinquies. 3., definisce l'Accordo di Foresta come **contratto** (art. 1321 del c.c.), fonte di obbligazioni tra le parti ai sensi dell'art.1175 c.c., al punto che sembra enucleabile la seguente nozione: "*l'Accordo di Foresta è il contratto con il quale due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali, o, in alternativa, almeno uno dei quali deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali, perseguono lo scopo di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi*".

Il comma in esame stabilisce anche che i contraenti devono perseguire lo scopo contrattuale "*nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali*". Si tratta senza dubbio di una norma forte sul piano ideale e programmatico, ma della quale è difficilmente intuibile la ricaduta sul piano civilistico.

In proposito, si ritiene, in primo luogo che la violazione della regola possa conseguire solo all'attività posta in essere in esecuzione dell'Accordo di Foresta, e non alla fase genetica del contratto (salva l'ipotesi di scuola che taluno inserisca la clausola per la quale l'attività verrà svolta senza rispetto della biodiversità o dei paesaggi forestali). Ne consegue che sul piano civilistico la violazione della norma di legge può tradursi in una responsabilità, anche patrimoniale, dei gestori dell'Accordo di Foresta o di coloro, fra i contraenti, che non rispettino il precetto normativo.

Si ravvisa allora una maggior rilevanza del requisito sul piano pubblicistico, quale presupposto per godere di provvidenze o agevolazioni pubbliche, che a seguito della sua violazione potrebbero essere disconosciute, o revocate, con conseguente danno patrimoniale, fonte di responsabilità – allora sì di natura civilistica – di coloro che l'hanno commessa nei confronti degli altri contraenti, che potranno pretendere il risarcimento dei danni subiti.

Il medesimo comma 4- quinquies. 3 elenca di seguito una serie di attività, di contenuti, e di obiettivi specifici che i contraenti possono – sarebbe meglio dire devono – dedurre in contratto in funzione del perseguimento dello scopo generale sopra indicato. Gli obiettivi convenuti in ogni singolo Accordo di Foresta devono essere definiti anche come "**Scopo-mezzo**" per il conseguimento del generale "**scopo-fine**" voluto dalla legge. Volendo impiegare la terminologia che definisce il contratto di rete, si potrebbe anche dire che nel comma 4- quinquies. 3 sono delineati alcuni possibili "*programmi di filiera di foresta*".

Nello specifico alla lettera a) si dice che i contraenti "possono/devono" definire i propri obiettivi puntuali ("*obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi*", in ragione dell'attività che i contraenti svolgono, alle caratteristiche dei beni con i quali hanno una relazione…), che, tuttavia, devono essere coerenti e funzionali, e quindi concorrere anche parzialmente, al raggiungimento della causa del contratto o dello scopo generale di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

> ***a)*** *individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;*

Alla lettera b) si riconosce nella "*gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali*" l'opportunità di poter realizzare interventi diffusi e omogeni, su una scala economica sostenibile, per realizzare "*il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie",* caratterizzate nel contesto nazionale da una forte parcellizzazione e da dimensioni spesso troppo ridotte che comportano un diffuso abbandono colturale di queste proprietà. L'esigenza evidenziata dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dalla Strategia Forestale nazionale, di poter realizzare scelte gestionali uniformi e volte non solo a perseguire obiettivi produttivistici o conservazionistici, ma anche a garantire, come evidenziato alla lettera c), attraverso interventi puntuali, una riduzione e prevenzione attiva dei rischi naturali (incendi, fitopatie, dissesto idrogeologico, ecc.) viene rinforzata anche dalla possibilità di agire, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionale anche per i terreni abbandonati e silenti di cui *alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:*

> ***b)*** *promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;*
>
> ***c)*** *prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo.*

Alla lettera d) viene evidenziato lo "scopo" che sottende all'intera legge e che rappresenta il fine reale a cui i contranti devono concorrere, ovvero la realizzazione di "*programmi di filiera di foresta*" attraverso interventi e progetti sviluppati singolarmente e/o congiuntamente dai sottoscrittori dell'Accordo di Foresta per sviluppare filiere forestali produttive e/o di valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano, al fine di ottenere benefici propri, per la collettività e il territorio, nonché opportunità occupazionali e imprenditoriali per una crescita sostenibile della comunità in cui operano.

> ***d)*** *prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;*

Per l'ultima lettera del comma 4- quinquies. 3, è necessaria una riflessione attenta, ai sensi del quale gli Accordi di Foresta possono, fra l'altro,

> ***e)*** *promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agri-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4 sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4 quater.*

Viene prevista la possibilità di poter sviluppare, all'interno e all'esterno del perimetro definito con gli impegni sottoscritti dall'Accordo di Foresta, "sinergie" tra coloro che operano, in particolare per le "aree interne" individuate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (ai sensi del comma 17 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014), sia in qualità di proprietari (o di titolari di un diritto) delle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti di attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale.

Da una interpretazione strettamente giuridica, la norma prende come riferimento soggetti che si connotano per una doppia qualità individuale: quella di essere al contempo sia titolari di un titolo giuridico che gli consenta di godere e disporre di superfici agro-silvo-pastorali, sia esercenti di una delle attività sopra indicate sulle superfici agro-silvo- pastorali di cui godono o possono goderne

Come dettagliato successivamente, quando l'Accordo di Foresta si sovrappone al Contratto di Rete, e in questa specifica ipotesi (e solo in questa), i contraenti non possono che essere imprese iscritte nel registro delle imprese. Non possono esservi "proprietari o titolari ..." che non siano anche imprenditori; potrebbero però esservi imprenditori che non sono "proprietari o titolari….".

Tale previsione apre all'opportunità di poter sviluppare, sul territorio in cui questi soggetti operano, collaborazioni bilaterali o di gruppo in grado non solo di incrementare la competitività delle singole aziende e dell'intera comunità. Tali collaborazioni possono infatti, essere volte per esempio ad un incremento dei volumi produttivi; al coordinamento della partecipazione alle gare di appalto, fiere e bandi; alla gestione integrata, uniforme e coerente delle attività e dell'offerta finale rispetto al mercato (in particolare per la catena distributiva/logistica); al coordinamento di diverse fasi del ciclo produttivo integrando filiere e creando connessioni tra le "*value chain",* o "catena del valore", alla stabilità delle relazioni tra i fornitori e trasparenza sulle informazioni strategiche condivise con la committenza (al fine di pianificare le attività nel medio-lungo periodo); alla valorizzazione del *know how* specialistico e alla facilità di reperire nella rete competenze e personale; alla razionalizzazione di procedure di acquisto di servizi, mezzi e tecnologie; all'efficientamento dei processi produttivi e innalzamento della qualità (certificazioni); all'incremento della capacità di investimento per grandi progetti di ricerca e sviluppo in tema di innovazione tecnologica, rigenerazione urbana, tutela e conservazione della biodiversità e del paesaggio, economia circolare ed efficienza energetica; allo sviluppo delle attività di internazionalizzazione e di diffusione del Made in Italy; all'aumento della possibilità di accesso al credito; alla promozione dei Territori e delle eccellenze locali, del patrimonio storico-artistico e culturale del Paese; alla creazione di una economia sociale che veda coinvolto il territorio, nella sua complessità; nella costruzione di un percorso di valorizzazione complessiva che veda strettamente connessa produzione e comunità nel pieno del rispetto di una economia sociale di cui il paese, e la montagna in particolare, ha sempre più bisogno.

L'esercizio delle attività descritte per i soggetti che operano nelle aree interne non sembra che debba avvenire come impresa, e che, quindi, tali soggetti debbano essere necessariamente imprenditori. Qualora tuttavia siano "*imprese di filiera colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti*"

(soggetti di cui al comma 4-sexies), al fine "*di promuovere sinergie*", possono queste "*stipulare contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4 quater*" [1]..

In tal modo sembra debba essere letto l'inciso che completa il punto e) del comma in questione, che da un lato si sovrappone l'Accordo di Foresta al Contratto di rete, almeno in questo ambito, dall'altro che si estende la disciplina oltre il limite temporale con il quale si apre il comma 4 sexies in cui è contenuta. Tuttavia, è utile ribadire la necessità che, salvo il caso specifico trattato nel punto e) del comma 4-quiquies 3., l'Accordo di Foresta sia tenuto distinto, come figura negoziale, dal contratto di rete, per consentirgli di esprimere pienamente il suo potenziale organizzativo.

Occorre infatti, non trascurare che il Contratto di rete può essere stipulato solo da imprenditori ("*Con il contratto di rete più imprenditori*..."): art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L.9 aprile 2009 n.33), che devono essere iscritti come tali nel Registro delle Imprese ("*Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante*", art. 3, comma 4- quater del D.L. 5/2009).

Giova rammentare che l'art.12 della L.22 maggio 2017 n.81 ha consentito anche ai soggetti che svolgono attività professionale – e che quindi non sono imprenditori – di costituire reti di esercenti la professione, e di partecipare a reti di imprese in forma di reti miste, di cui all'art. 3 commi 4 ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n.33".

Dunque, è prevista anche la possibilità di costituire reti fra soggetti che non sono imprenditori: nella fattispecie, tuttavia, la legge richiama espressamente ed integralmente il Contratto di rete, con il rinvio all'art.3 comma 4 ter e seguenti.

Come notato, invece, l'accordo di Rete è uno "*strumento di sviluppo di reti di impresa nel settore forestale*", come recita il comma 4 –quinquies.1. Tale formulazione consente di concludere che l'Accordo di Foresta non è, necessariamente, una rete di imprese, perché ne è strumento di sviluppo, e quindi rappresenta una vicenda contrattuale che precede la costituzione della rete, o che ne costituisce un ausilio. Non si identifica con la rete, la cui normativa non è richiamata, tranne che nel caso particolare trattato.

---

[1] **4-quater**. *Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

L'opzione legislativa desumibile concede così la possibilità di concludere Accordi di Foresta con soggetti che non sono imprenditori (e neanche professionisti), finanche tra soggetti nessuno dei quali è imprenditore (o professionista), poiché è sufficiente il possesso dei requisiti di cui al comma 4-quinquies.2, già ricordati.

Come accennato, solo nella fattispecie prevista nella lettera e) del comma 4-quinquies.3 che si sta commentando il legislatore sembra richiedere, limitatamente ai soggetti di cui al comma 4 sexies (quindi limitatamente ad imprese), la stipula di un contratto di rete ai sensi del comma 4 quater, e quindi soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese, con l'inevitabile corollario di una scrittura privata anche autenticata da un notaio. La legge non richiede comunque la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autentica da Notaio per la validità dell'Accordo di Foresta: tale scelta può essere tuttavia opportuna per assicurare certezza alla sottoscrizione delle parti, e quindi anche come forma di "garanzia" per i terzi che verranno "a contatto" con l'Accordo di Foresta o che instaureranno rapporti con i contraenti in attuazione dell'Accordo di Foresta

Peraltro, val la pena notare che, a detta del MISE (nota 0023331 del 28 gennaio 2020), ed in ragione della disciplina sopra richiamata (l'art.12 della L.22 maggio 2017 n.81), anche le reti pure fra professionisti, pur potendo essere pacificamente costituite, non sono soggette ad alcuna pubblicità nel registro delle imprese, non essendovi una norma che lo consenta o lo imponga (con forma contrattuale scritta, ma non necessariamente autenticata, poiché l'intervento notarile è funzionale all'accesso nei pubblici registri). Ne consegue che, anche se taluno ritenesse che l'Accordo di Foresta integra un contratto di rete sui generis, non sarebbe necessaria la pubblicità nel registro delle imprese, sotto forma di "*rete soggetto*" ai sensi del comma 4 quater dell'art.3 del D.L. 5/2009, salvo il caso, più volte citato, previsto alla lettera e) del comma 4-quinquies.3.

Prevedere che l'Accordo di Foresta e il contratto di rete di imprese agricole siano equiparati significa che sono soggetti al medesimo trattamento.

2. Gli Accordi di foresta sul territorio

Per il territorio e per il settore forestale, la novità introdotta dall'articolato normativo, rappresenta un'opportunità unica per rilanciare le comunità locali delle aree montane. L'Accordo di Foresta per le sue specifiche caratteristiche di flessibilità al contesto e agli scopi è uno strumento in grado di creare nuove sinergie imprenditoriali, valorizzando le capacità multifunzionali che possono essere perseguite da una gestione sostenibile e diffusa delle proprietà agro-silvo-pastorali, promuovendo anche l'economia circolare della filiera foresta legno e lo sviluppo locale.

Inoltre, l'Accordo di Foresta può rappresentare la soluzione più efficace per superare, nell'interesse diretto dei soggetti sottoscrittori e indirettamente della collettività, gli storici limiti della parcellizzazione fondiaria, le necessità di prevenzione ai rischi di incendio e agli eventi estremi, le esigenze di tutela e conservazione della diversità biologica e paesaggistica del nostro territorio, le problematiche di approvvigionamento per i settori legati ai prodotti legnosi e non legnosi, la valorizzazione delle vocazioni produttive, ambientali e socio-ricreative locali, creando solide interrelazioni di interesse che possono generare nuova occupazione e nuove opportunità di sviluppo socioeconomico, in particolare per le aree interne del paese.

A livello operativo l'applicazione del dispositivo normativo implica come presupposto l'esistenza di un "*interesse di singoli soggetti (proprietari e imprenditori) nel perseguire obiettivi comuni e condivisi*". Ciò presuppone però un punto di partenza acquisito, che nell'esperienza si rileva essere un potenziale elemento di criticità e disaggregazione: la costruzione di una visione unitaria, una cultura di rete e di un linguaggio comune tra i partner. Per superare questo ostacolo, vi sono molteplici esempi efficaci e di successo che propongono un percorso di confronto e accompagnamento tra i soggetti interessati e i portatori di interesse del territorio coinvolto. Un vero e proprio percorso di condivisione e consapevolezza che preveda l'affiancamento di esperti che favoriscano da un lato, la conoscenza reciproca tra i partner e agevolino la diffusione di un paradigma e di una cultura fondata su fiducia, reciprocità, cooperazione e bene comune; dall'altro, il supportino alla conoscenza e quindi la scelta dello strumento giuridico più adeguato alle caratteristiche dei partner e agli obiettivi da raggiungere.

Tale interesse si concretizza in primo luogo, con la creazione di una struttura organizzativa efficace e partecipata per il perseguimento degli obiettivi comuni e condivisi definiti in un programma comune, a cui segue un **accordo concluso per scritto e sottoscritto tra le parti che pone impegni concreti da rispettare** per il compimento dello **scopo condiviso** e che deve portare a soddisfare le singole esigenze nell'interesse collettivo dei sottoscrittori.

Come per le reti di impresa, un ruolo chiave lo rappresenta la figura di un "manager", che abbia la competenza e l'esperienza specifica per promuovere tra i partner una cultura di rete, la capacità di favorire il coordinamento e i processi aggregativi, agevolando le relazioni reciproche per superare le conflittualità e per diffondere e coordinare e le esigenze e necessità dei partner.

L'Accordo di Foresta deve quindi essere concluso per iscritto. Sebbene nel nostro ordinamento viga il principio di libertà di forma, il testo normativo si avvale a più riprese del sostantivo

"*stipulazione*" o del verbo "*stipulare*", declinato al participio passato (stipulati): stipulare significa "*redigere nelle debite forme, in presenza delle parti, una convenzione per iscritto*" (Dizionario on-line Treccani). Come già ricordato, l'articolato normativo in esame non indica (a differenza del comma 4 ter in materia di contratto di rete) alcuna clausola che deve concorrere al contenuto dell'Accordo di Foresta, e dunque ogni scelta in merito è rimessa all'autonomia privata, quindi ai contraenti.

2.1 Contenuti dell'Accordo di Foresta

L'Accordo di Foresta, trattandosi di un **contratto,** appartiene al novero dei negozi giuridici (art. 1321 del c.c.) e vede "*due o più parti*[2] *costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*". Per la sua natura è quindi fonte di **obblighi tra le parti**, ai sensi dell'art.1175 c.c., le quali dovranno **stabilire i reciproci diritti e doveri e comportarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede in senso oggettivo**, con il dovere, cioè, di comportarsi con lealtà ed onestà[3]. Da tali clausole comportano per i sottoscrittori dell'Accordo di Foresta il dovere non solo di eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie necessarie a soddisfare in maniera completa l'interesse collettivo sottoscritto, ma anche il dovere alla cooperazione, al fine di evitare che l'adempimento sia per i sottoscrittori eccessivamente o inutilmente oneroso.

Una "fonte di ispirazione" circa il contenuto negoziale potrà essere trovata nel richiamato comma 4 ter in materia di contratto di rete, che invita le parti a "*regolare specifici profili del loro rapporto*" che possono ricorrere anche in caso di stipula di un Accordo di Foresta.

Dunque, traendo spunto dalle esperienze dei contratti di rete, un Accordo di Foresta dovrebbe identificare, in primo luogo, i **contraenti,** puntualizzando le loro caratteristiche ai sensi di quanto previsto nel comma 4-quinquies.2. Dunque, occorre specificare **chi sono coloro che si qualificano per il diritto di proprietà o il diritto di godimento** di beni agro-silvo-pastorali, beni che dovranno essere anche puntualmente indicati, **specificando**, per l'appunto, **il diritto di cui il contraente è titolare**. Tale precisazione è molto significativa, perché definisce **l'oggetto del contratto** che deve comunque rispettare quanto disposto al **comma 4-quinquies.2.** Nello specifico è opportuno ricordare che non è necessario che il singolo contraente metta in gioco tutti i beni agro-silvo-pastorali di cui è proprietario o affittuario.

L'**oggetto del contratto** si concretizza nella definizione dello **scopo dell'Accordo di Foresta** che accomuna e rappresenta l'interesse specifico dei contraenti per il contesto territoriale e socioeconomico in cui l'Accordo di Foresta stesso si propone. Lo scopo dovrà essere sviluppato in un **Programma comune di impegno** e quindi, declinato in chiari e condivisi **obiettivi strategici** che i contraenti si impegnano congiuntamente e singolarmente a perseguire **nel termine di durata fissato per l'Accordo di Foresta**.

Gli obiettivi condivisi, traendoli dall'elencazione del comma 4-quinquies.3 e contestualizzandoli allo scopo dell'Accordo di Foresta, dovranno essere stringenti e concretizzabili su **impegni** funzionali alle esigenze e necessità riconosciute dai contraenti, e collegati a chiari **risultati attesi**, misurabili e quantificabili**.**

[2] Con il concetto di parte non si intende un soggetto singolo ma un centro di interessi che, quindi, può essere costituito anche da più soggetti. È essenziale che ci siano almeno due parti altrimenti si è in presenza di un atto unilaterale (1324 c.c.).

[3] Entrambi i concetti di "correttezza" e "buona fede" sono generici, privi di contenuto specifico, che deve essere loro attribuito dal giudice in sede di definizione dei casi concreti a lui sottoposti.

Naturalmente le parti dovranno definire nel testo dell'Accordo di Foresta le **modalità concordate fra gli stessi per dare attuazione al contratto nel perseguimento dei risultati attesi individuati**, a intervalli di tempo definiti, entro il termine di durata convenuto, e quindi disciplinare l'organizzazione dell'Accordo di Foresta **ed enunciare i diritti e gli obblighi di ciascun contraente.** Qualora si voglia che il singolo Accordo di Foresta sia aperto a ulteriori parti, è opportuno stabilire le modalità di adesione, recesso ed esclusione (qualora venisse a pregiudicarsi il perseguimento degli obiettivi) dei contraenti.

Si può anche prevedere un **Programma dettagliato delle attività** definendo i tempi e i modi di realizzazione degli **impegni**. Inoltre, l'Accordo di Foresta può anche prevedere l'istituzione di un fondo comune in denaro. Il contratto impone inoltre la necessità di **nominare** un soggetto tra i contraenti, o esterno da essi delegato, quale coordinatore e garante dell'Accordo di Foresta che possa essere riconosciuto **mandatario per l'esecuzione del contratto**, di una o più parti o fasi di esso. Tale soggetto avrà poteri di rappresentanza, in deroga all'art. 1726 del Codice Civile, conferitigli dai sottoscrittori e di coordinatore e arbitro delle regole relative agli accordi sottoscritti tra i firmatari dell'Accordo di Foresta.

Infine, poiché è possibile che nel corso del tempo debbano essere assunte altre decisioni, vi è la necessità di introdurre una disciplina ad hoc, specialmente qualora l'Accordo di Foresta coinvolga un numero rilevante di parti. In proposito, può accadere che nel corso del tempo l'Accordo di Foresta iniziale necessiti di una "manutenzione", in ragione del mutamento degli scenari o del sopravvenire di vicende prima ignote: a fronte di tale evenienza, non bisogna trascurare la possibilità di prevedere la modificabilità a maggioranza delle clausole contrattuali, e le regole relative alle modalità di assunzione della stessa modifica, salvo il diritto di recesso del contraente che non ha consentito alla modifica, da esercitarsi entro quindici giorni dalla notifica dell'atto modificativo.

Rappresentazione della struttura di un Accordo di Foresta

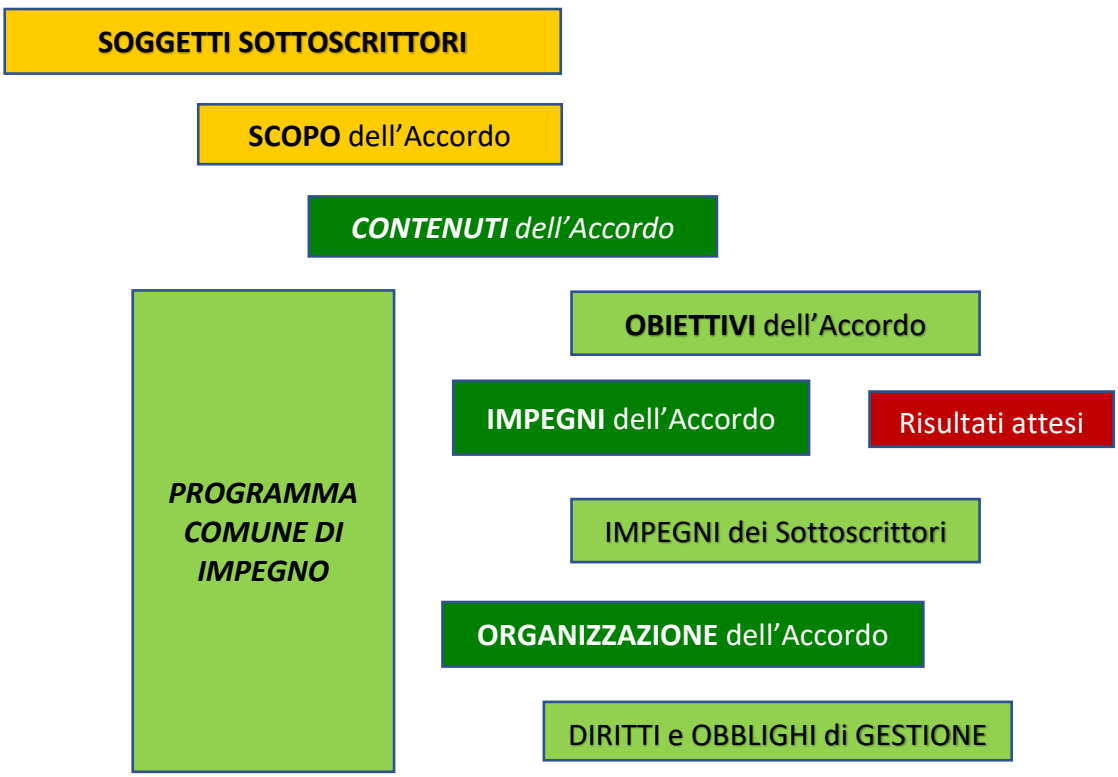

Con l'Accordo di Foresta il legislatore ha consegnato agli operatori uno strumento contrattuale agile, aperto alle più svariate soluzioni negoziali in funzione dell'attuazione di filiere di settore, che non intende sostituirsi alle altre figure già presenti nell'ordinamento, ognuna delle quali conserva la sua ragion d'essere per le peculiarità che la caratterizzano.

L'Accordo di Foresta si aggiunge, allora, ad esse, e può anche rappresentarne il presupposto, il viatico, per consentire agli operatori di "allearsi" anche contrattualmente, imparare ad operare insieme, e poi eventualmente evolvere in strutture organizzative più complesse.

A questo punto, la palla è nel campo degli operatori: solo loro, guidati da "fantasia" e spirito aggregativo, nella consapevolezza della necessità storica di costruire sinergie, reti e filiere per dividere e condividere le sfide economiche. Sensibili ai diversi interessi in gioco e in funzione delle necessità di sviluppo locale e di valorizzazione delle superfici agro-silvo-pastorali, potranno sancire il successo di questa nuova figura negoziale, oppure renderla un ulteriore strumento normativo da riporre nella soffitta dell'ordinamento.

2.2 I vantaggi di un Accordo di Foresta

L'Accordo di Foresta è un modello giuridico tipico disciplinato normativamente nel nostro ordinamento dall'articolo 35-bis "Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno", del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

La principale forza dell'Accordo di Foresta sta nella semplicità e flessibilità dello strumento contrattuale. Offre la possibilità di un cambiamento di rotta per la gestione e tutela attiva del territorio, scegliendo di muoversi assieme, unendo competenze ed esperienze, per favorire la valorizzazione del patrimonio forestale nazionale, promuovendo il consolidamento delle filiere locali produttive (prodotti legnosi e non legnosi), ambientali e turistico ricreative, per lo sviluppo di sistemi economici locali sostenibili e per il riconoscimento del loro ruolo presso tutti i livelli di interlocuzione istituzionale e territoriale.

L'Accordo di Foresta è uno strumento importante che non chiede ai sottoscrittori di rinunciare ai propri diritti di proprietà e al proprio protagonismo imprenditoriale, come nelle fusioni né di lasciare la guida a manager esterni. L'aggregazione favorisce piuttosto la convergenza di intenti e impegni verso nuove opportunità di crescita e sviluppo andando oltre i vecchi modelli (contratto di società o di consorzio, ATI, RTI, joint venture, contratto di franchising, ecc.).

Partendo dalla superficie forestale e dai proprietari agro-silvo-pastorali, l'Accordo di Foresta può svilupparsi in una direzione **"verticale",** che trovi l'aggregazione con imprese, aziende e altri soggetti che operano con varie attività per lo sviluppo di filiere produttive, ambientali o turistico ricreative. Tali attività vanno dalle utilizzazioni all'approvvigionamento, dalla progettazione alla trasformazione, dal marketing alla commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), dalla didattica all'accompagnamento, dalla fruizione turistico-ricreativa alla realizzazione di eventi culturali e sportivi in bosco, dalla ristorazione all'accoglienza, ecc. I soggetti condividono interessi e obiettivi di consolidamento e responsabilizzazione integrata e trovano convenienza ad aggregarsi per realizzare economie di scala e aumentare lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze e la messa in comune di fattori produttivi e investimenti. Non solo un contratto produttivo, ma un "legame" sociale ed economico che può mirare, nel massimo della sua complessità, ad essere un vero e proprio contratto di Comunità che, partendo dal bene foresta, trasferisce tutte le sue positività su quelle realtà montane che crescono facendo sistema e soffrono quando si isolano.

Allo stesso tempo si può sviluppare anche con una direzione **orizzontale,** attraverso l'aggregazione dei soli proprietari per superare l'ostacolo della dimensione fondiaria minima necessaria a poter realizzare una gestione diffusa, ed economicamente sostenibile e poter così valorizzare la multifunzionalità del bosco e offrire prodotti (legnosi e non legnosi) e servizi ecosistemici con maggiore qualità e continuità.

I vantaggi nell'aderire a un Accordo di Foresta possono essere:

- Pianificazione e gestione integrata, uniforme e coerente delle proprietà agro-silvo-pastorali;

- Realizzazione di interventi coordinati e diffusi di sistemazione di aree a dissesto idrogeologico e prevenzione dagli eventi naturali (incendio, vento, fitopatologie, ecc);
- Pianificazione delle attività nel medio-lungo periodo al fine di ottenere stabilità nelle relazioni tra produzione, utilizzazione, trasformazione e commercializzazione;
- Condivisione delle scelte strategiche con la popolazione locale;
- Incremento della qualità (certificazioni) e dei volumi produttivi;
- Coordinamento delle attività e dell'offerta territoriale e delle eccellenze e specificità locali;
- Sviluppo di filiere locali produttive (legno, legname, prodotti non legnosi, energia), ambientali e socioculturali, volte a migliorare il coordinamento delle diverse fasi del ciclo produttivo, integrando e creando connessioni tra le imprese e aziende locali, e aumentando la loro competitività;
- Trasparenza sui processi produttivi e razionalizzazione di procedure di acquisto di servizi, mezzi e tecnologie;
- Coordinamento della partecipazione alle gare di appalto, fiere e bandi, e aumento della possibilità di accesso al credito;
- Valorizzazione del *know how* specialistico e facilità di reperire e formare competenze e personale;
- Incremento della capacità di investimento per grandi progetti di ricerca e sviluppo (innovazione tecnologica, economia circolare, efficienza energetica, ecc.);

Oltre ai vantaggi competitivi che l'Accordo di Foresta offre nelle sinergie fra proprietari agro-silvo-pastorali, pubblici e privati, e le diverse imprese locali (di utilizzazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti legnosi e non legnosi, servizi ambientali e turistico ricreativi, ecc.), offre anche vantaggi fiscali. Grazie alla sua equiparazione alle Reti di impresa agricole prevista al comma 4-quinquies.4, l'Accordo di Foresta non è sul piano civilistico un contratto di rete, ma può godere delle provvidenze e agevolazioni concesse alle reti di impresa agricole.

Purtroppo, rimangono ancora poco chiari gli ambiti di applicazione della disciplina e si rimane in attesa di approfonditi ed esemplificati sui concreti risvolti normativi e pratici della equiparazione delle reti agricole agli accordi di foresta.

In particolare, ad esempio, non è ancora chiaramente disciplinato il regime fiscale da applicare e a quali tipi di attività, nonché i vantaggi previsti dal decreto legge n. 78 del 2010 convertito con la legge 122/2010, che prevede la sospensione di imposta sugli utili d'esercizio accantonati e destinati al fondo per la realizzazione degli investimenti del programma comune. In teoria le imprese e le aziende che sottoscrivono l'accordo non vantano solo un miglior posizionamento strategico in termini di mercato, accesso al credito, brevetti, investimenti esteri e certificazioni di qualità. Possono anche beneficiare di una speciale disciplina fiscale agevolata: un regime di sospensione di

imposta di cui possono fruire – previa richiesta telematica – degli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal contratto asseverato. In pratica, hanno diritto ad un differimento dell'imposta, che comunque non opera ai fini IRAP.

Il decreto legge n.78 del 2010 (articolo 42, comma 2-quater) ha definito i requisiti per le agevolazioni. La normativa fiscale per le reti di imprese è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, alle Reti di impresa viene riconosciuta la possibilità della "codatorialità" comma 4-ter, art. 30, D.L.gs 273/2003), dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. In questa dimensione è quindi possibile superare la frammentazione e le ridotte dimensioni che caratterizzano il mondo imprenditoriale forestale, mettendo a fattore comune le competenze ed esperienze di ciascun soggetto imprenditoriale.

3. Come costruire l'Accordo di Foresta: elementi costitutivi.

L'Accordo di Foresta è un contratto tra i proprietari o titolari di beni agro-silvo-pastorali, pubblici e privati, a cui partecipano uno o più imprenditori, per incrementare la gestione sostenibile delle proprietà e accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e la propria capacità innovativa. È anche aperto alle rappresentanze sociali che operano nel territorio dell'accordo, nel rispetto di quella economia sociale fondamentale, in particolare, per i territori montani italiani.

I contraenti, si obbligano sulla base di un Programma comune a collaborare in forme e in ambiti predeterminati ovvero a realizzare progetti congiunti e **scambiarsi informazioni o prestazioni** (di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica) o ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto dell'accordo. Può presentare esclusivamente **natura contrattuale** (Accordo-contratto), e mai dare vita ad un **nuovo ente giuridico**.

L'Accordo di Foresta, come le reti di impresa a cui è equiparato, a differenza delle ATI, è una forma aggregativa di collaborazione con una prospettiva di medio-lungo periodo e che, potenzialmente, presenta ben più ampio respiro e spettro di obiettivi strategici. Talvolta, un assetto organizzativo e decisionale flessibile e snello, dal momento che generalmente preesistono e permangono rispetto alla singola gara o bando a cui possono partecipare, non esaurisce necessariamente il proprio raggio d'azione nella sola partecipazione ad essa.

Schematicamente, si può suggerire di strutturare l'Accordo di Foresta come segue, fermo restando che l'autonomia privata è assolutamente libera di conformare il contenuto del contratto come ritiene più efficiente per l'attuazione degli scopi – mezzi che le parti si propongono, poiché, come più volte ricordato, la legge non pone vincoli sotto questo profilo, se non quelli derivanti dalla disciplina generale dei contratti (IV Libro del Codice Civile):

- **Contratto di Accordo**: data di costituzione del contratto, imprese partecipanti, oggetto e scopo del **Programma esecutivo** di impegno, modalità di realizzazione, obiettivi strategici, modalità di eventuali successive adesioni al contratto;
- **Organo comune**: caratteristiche e composizione (es.: monocratico o collegiale), componenti, poteri di gestione e di rappresentanza, modalità decisionali, regole per la sostituzione dei componenti;
- **Fondo patrimoniale**: eventuale presenza di un fondo comune, ammontare, regole di gestione;
- **Allegati**: eventuali documenti da allegare, apposizione firma digitale, ecc.

Al fine di dare piena attuazione nel tempo agli accordi di foresta, "*quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi"*, è fondamentale promuovere l'aggregazione forestale tra i "*titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali"*, coinvolgendo associazioni di proprietari e consorzi. Inoltre, vi è da considerare una difficoltà reale, rappresentata dal fatto che la maggioranza dei proprietari forestali, non sono costituiti in forma di impresa o comunque non come un soggetto giuridicamente costituito, con il rischio quindi di venir meno la forza economica e organizzativa necessaria per dare attuazione e continuità agli Accordi di foresta.

Gli Accordi di foresta nascono per "*valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi*" e non ha un fine prioritariamente imprenditoriale come le Reti di impresa. Queste ultime, infatti, prevedono un contratto che consenta ai partecipanti di "*mettere in comune attività e risorse per migliorare il funzionamento aziendale e rafforzare conseguentemente la competitività delle aziende che ne fanno parte*". Questa differenza non preclude alla possibilità che un Accordo di Foresta possa nascere e svilupparsi per costruire nuove opportunità imprenditoriali e dare sviluppo a filiere produttive attraverso il coinvolgimento di imprese e aziende.

In questo contesto, perché gli Accordi di Foresta trovino attuazione e possibilità di successo, è necessario che sviluppino un motore di natura imprenditoriale, per trovare una imprescindibile sostenibilità economica nel tempo. Infatti, i finanziamenti pubblici possono dare la necessaria spinta iniziale ai processi aggregativi, ma questi devono poi misurarsi con la sostenibilità di mercato.

Partendo da questi presupposti sarebbe comunque opportuno per l'Accordo di Foresta, trovare la forza di promuovere e sostenere la costituzione di un "soggetto giuridico autonomo", che garantisca processi di governance democratici e partecipati così come l'assunzione di impegni e responsabilità durature a lungo termine. Le reti contratto necessitano infatti, per il loro funzionamento di un soggetto capofila, che in una fase iniziale può semplificare e attivare i processi aggregativi, ma che poi rischia nel medio/lungo periodo di assumere un ruolo troppo determinante ed esclusivo per il successo degli accordi, divenendo un punto di debolezza anziché di forza.

L'Accordo di Foresta come le reti d'impresa dovrebbero inoltre, adottare uno "*Statuto Benefit*" oppure ottenere una certificazione (ad es. Bcorp), al fine di garantire che oltre ai risultati attesi e descritti, vengano misurati gli impatti economici, sociali e ambientali generati attraverso gli stessi. La valutazione d'impatto consente, infatti, di misurare e valutare gli effetti diretti e indiretti generati dalle diverse attività e, quindi, di programmare, pianificare e modificare nel tempo il raggiungimento del programma nella sua integralità. Questi obbiettivi più ampi non sono raggiungibili attraverso la sola certificazione di Gestione Forestale Sostenibile.

3.1 Esempio di Accordo di Foresta.

A titolo di esempio si riporta una ipotesi di Accordo di Foresta costruito unicamente al fine di fornire uno spunto operativo. Nomi, luoghi e personaggi sono di pura fantasia.

SHEDA INFORMATIVA DELL'ACCORDO DI FORESTA

Titolo dell'Accordo di Foresta: Accordo di Foresta "Terre alte di Paperopoli"

Soggetti Sottoscrittori: L'Accordo è sottoscritto dai seguenti soggetti:

PROPRIETARI:

Regione di Paperlandia, proprietario delle seguenti superfici: *n. foglio catastale, n. particella, n.ettari.*

Comune di Paperopoli, proprietario delle seguenti superfici: *n. foglio catastale, n. particella, n.ettari.*

Zio Peperone, proprietario delle seguenti superfici: *n. foglio catastale, n. particella, n.ettari.*

Nonna Papera, proprietario delle seguenti superfici: *n. foglio catastale, n. particella, n.ettari.*

Zio Paperino, titolare del diritto di godimento nella gestione delle seguenti superfici di proprietà di Zio Paperone, ai sensi dell'atto di locazione n. PA661: *n. foglio catastale, n. particella, n.ettari.*

Consorzio Forestale QuiQuoQua, rappresentare dei seguenti soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento delle seguenti superfici, ai sensi dell'atto di locazione n. PA661:

- Topolino, proprietario delle seguenti superfici: *n. foglio catastale, n. particella, n.ettari.*
- Pippo, proprietario delle seguenti superfici: *n. foglio catastale, n. particella, n.ettari.*
- Minni: titolare del diritto di godimento nella gestione delle seguenti superfici di proprietà di Nonna Papera, ai sensi dell'atto di locazione n. PA662: *n. foglio catastale, n. particella, n.ettari.*
- Clarabella: titolare del diritto di godimento nella gestione delle seguenti superfici di proprietà di Nonna Papera, ai sensi dell'atto di locazione n. PA663: *n. foglio catastale, n. particella, n.ettari.*

ALTRI SOGGETTI non proprietari

Partener Diretti dell'ACCORDO DI FORESTA

Parco Nazionale dei Monti e delle foreste di Paperopoli.

Giovani Marmotte – Associazione noprofit di accompagnamento ed escursionismo;

Associazioni ambientali PAPERFREE – associazione ambientalista di Paperopoli;

Pippo Certificazioni: Ente certificatore della gestione forestale sostenibile;

Gastone trasformazioni – società specializzata nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-silvo-pastorali.

Dott. Eta Beta – titolare dell'impresa forestale di gestione e utilizzazioni forestali e realizzazione di opere di ingegneria naturalistica.

Partener Indiretti dell'ACCORDO DI FORESTA

Archimede innovazione – Centro di ricerca e sperimentazione dell'innovazione tecnologica e di processo.

Scopo dell'Accordo di Foresta: I soggetti sottoscrittori convengono di stipulare un Accordo di Foresta al fine di raggiungere Obbiettivi strategici condivisi, attraverso l'attuazione di un "Programma esecutivo di impegno o attività" volto a promuovere la crescita e lo sviluppo unitario, partecipato e sostenibile del territorio dell'Area "Terre alte di Paperopoli".

Area geografica dell'Accordo di Foresta: L'Accordo in oggetto è stipulato dai soggetti sottoscrittori e ricade come proprio territorio di competenza nell'area delle "Terre alte di Paperopoli". Si allega: Cartografia di riferimento; Parcelle catastali coinvolte; Descrizione sintetica delle caratteristiche e vocazioni, produttive, ambientali e socioculturali possedute dall'area; Altro.

Termine e durata dell'Accordo di Foresta: Il presente Accordo si configura come rapporto giuridico tra i contraenti sottoscrittori ed ha una durata di 10 anni dalla registrazione del presente atto sottoscritto da parte dei contraenti in presenza del Notaio Gamba di Legno il 01 Aprile 2022[4]).

Contenuti dell'Accordo di Foresta: I sottoscrittori dell'Accordo convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, alla luce delle caratteristiche del territorio coinvolto, delle esigenze dei singoli soci e nell'interesse del territorio e della comunità di Paperepoli, l'**Obiettivo strategico** seguente: accrescere le capacità di governance territoriale per una valorizzazione e gestione sostenibile ed unitaria delle risorse forestali e ambientali locali, nonché promuovere lo sviluppo di filiere produttive, ambientali e socio-culturali delle superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale delle "Terre alte di Paperopoli", assicurando la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e delle caratteristiche dei paesaggi locali, attraverso la partecipazione attiva delle comunità e il coinvolgimento delle diverse componenti della cultura, della società e dell'economia locale.

Il tutto mediante:

1) l'attuazione di un "**Programma esecutivo di impegno**" condiviso;

[4] In proposito si evidenzia che la legge non richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autentica da Notaio per la validità dell'Accordo di Foresta: tale scelta può essere tuttavia opportuna per assicurare certezza alla sottoscrizione delle parti, e quindi anche come forma di "garanzia" per i terzi che verranno "a contatto" con l'Accordo di Foresta o che instaureranno rapporti con i contraenti in attuazione dell'Accordo di Foresta.

2) lo scambio di informazioni e prestazioni, collaborazioni e sinergie tra tutti o alcuni dei soggetti sottoscrittori;

3) la diffusione del nome "Accordo di Foresta Terre alte di Paperopoli" al fine di favorire lo sviluppo delle relazioni anche commerciali, e facilitare l'individuazione della rete di soggetti e imprese come unico interlocutore, da tutelare attraverso la registrazione di un corrispondente marchio.

La costituzione dell'Accordo di Foresta promuove un interesse collettivo alla collaborazione che integra gli interessi individuali dei singoli partecipanti e costituisce oggetto di promozione e tutela da parte degli organi dell'Accordo di Foresta. Ai fini della realizzazione dell'Obiettivo strategico, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Foresta reciprocamente si danno atto di possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Contenuti del Programma esecutivo di impegno: il Programma redatto e condiviso tra i sottoscrittori individua nell'ambito dei suddetti **Obiettivi**, gli **Impegni** e ne definisce i tempi e i modi di realizzazione.

I sottoscrittori, si adoperano, nei limiti delle proprie disponibilità e risorse singolarmente e/o congiuntamente nell'interesse comune e proprio dell'Accordo di Foresta e della comunità locale, a realizzare **impegni** di seguito descritti, ricercando finanziamenti e sostegni pubblici e privati, individuando e mettendone in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche per il raggiungimento dei singoli impegni:

IMPEGNO	Risultati attesi
1) diffondere la gestione forestale sostenibile e la pianificazione forestale unitaria delle superfici dell'Accordo di Foresta;	**100% della superficie sotto Accordo con PGF entro 5 anni**
2) promuovere la certificazione forestale della gestione e dei processi produttivi;	**100% della superficie sotto Accordo con PGF entro 5 anni**
3) promuovere l'erogazione di servizi ecosistemici a favore degli associati e di tutta la collettività (es. … carbonio, biodiversità, acqua);	**Realizzazione di 3 progetti per riconoscimento PES entro 5 anni**
4) promuovere i prodotti non legnosi del bosco valorizzando le specificità locali (es. … castagne, tartufi, funghi, frutti, erbe, altro…) con interventi volti al conseguimento di valide prestazioni economiche per i propri associati;	**Realizzazione 3 accordi e/o progetti di filiera locali per prodotto tra imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione entro 3 anni**
5) sviluppare la filiera foresta-legno locale, con particolare riferimento alla lavorazione e trasformazione locale del legno per fini e usi strutturali e/o artigianali, con interventi volti al conseguimento di valide prestazioni economiche per i propri associati;	**Realizzazione 2 accordi e/o progetti tra proprietari e imprese entro 3 anni**
6) valorizzare gli scarti e dei residui di utilizzazione forestali e di lavorazione del legno, nonché quelli agricoli e di trasformazione dei prodotti non legnosi, per usi energetici nell'ambito delle comunità locali;	**Realizzazione 1 progetto di recupero e commercializzazione degli scarti e dei residui entro 1 anni**

IMPEGNO	Risultati attesi
7) sviluppare il valore e le potenzialità ambientali, culturali e sociali delle risorse naturalistiche e paesaggistiche del patrimonio agro-silvo-pastorale e storico culturale del territorio, attraverso azioni eventi e progetti specifici e condivisi (es. … didattici, concerti, mostre altro…) che potranno sviluppare offerte unitarie, integrate e diversificate, creando una rete diffusa di promozione dell'Area;	**Realizzazione annuale di 3 eventi pubblici in bosco**
8) promuovere forme associative, di cooperazione e di rete in campo agricolo, forestale e pastorale volte al perseguimento dell'obiettivo strategico dell'Accordo di Foresta, tra le parti e con altri soggetti del sistema produttivo locale, nonché con i Comuni e altri Enti territoriali e/o altre istituzioni pubbliche e/o private;	**Realizzazione 3 accordi e/o progetti tra proprietari, promotori, associazioni ecc entro 3 anni**
9) realizzare progetti volti a mantenere la salute e la resilienza dell'ecosistema forestale, recuperando le funzioni protettive delle foreste, la prevenzione dal dissesto idro-geologico, il degrado delle risorse idriche e forestali, promuovendo interventi estensivi di idraulica forestale, ingegneria naturalistica e manutenzione delle opere minori (terrazzamenti, canalette, ecc.), interventi di prevenzione dagli incendi boschivi e alla diffusione di fitopatologie, interventi di miglioramento della viabilità agro-silvo-pastorale e della sentieristica dell'Area;	**Realizzazione di 3 progetti specifici per la riduzione dei fenomeni di rischio presenti nell'area entro 5 anni** **Realizzazione annuale di interventi puntuali di prevenzione del dissesto idrogeologico;** **Realizzazione annuale di interventi puntuali di prevenzione AIB;** **Realizzazione annuale di interventi puntuali di manutenzione e realizzazione di nuova viabilità e sentieristica entro 5 anni**
10) promuovere il recupero funzionale (produttivo, protettivo o ambientale) delle aree agricole e pascolive abbandonate, recuperando le attività produttive tradizionali e ripristinando i manufatti storici e tradizionali che caratterizzano e mantengono il paesaggio locale;	**Recupero funzionale ed operativo di almeno il 50% delle superfici abbandonate con loro inserimento in PGF entro 5 anni;** **Realizzazione di 2 progetti o interventi specifici volti al recupero delle caratteristiche del** paesaggio tradizionale **entro 3 anni**
11) supportare la candidatura delle parti, che autonomamente o congiuntamente, partecipano a bandi pubblici o richiedono finanziamenti a istituzioni locali comunitarie, nazionali e internazionali, per attività e/o progetti volti al perseguimento dell'Accordo di Foresta;	**Partecipazione a bandi pubblici**
12) accrescere e migliorare professionalmente gli imprenditori e gli operatori economici della filiera forestale, nonché promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale, la diffusione della cultura della sicurezza nel lavoro in bosco, la tutela e la diffusione delle professioni legate al bosco;	**Realizzazione di 2 progetti o interventi specifici di formazione e informazione entro 3 anni**
13) realizzare attività di informazione, divulgazione e comunicazione volta alla promozione culturale del ruolo e delle funzioni del bosco;	**Realizzazione 2 eventi pubblici all'anno**

IMPEGNO	Risultati attesi
14) realizzare un portale di presentazione dell'Accordo di Foresta (con dettagli su obiettivi e azioni, presentazione dei soggetti sottoscrittori, fotogallery, video, news e collegamenti social, contatti ben specificati dello staff operativo, materiale di supporto e di immagine per la presentazione, promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi realizzati nell'ambito dell'Accordo di Foresta;	**Realizzazione di un sito internet dedicato all'Accordo entro un anno**
15) promuovere studi, ricerche e innovazione tecnologica e di processo nel settore agro-silvo-pastorale in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati;	**Realizzazione di 2 progetti o interventi di collaborazione entro 3 anni**
16) promuovere e accrescere il ruolo dell'Accordo di Foresta e il numero dei suoi partecipanti, incentivando la partecipazione della comunità locale e di soggetti esterni.	**n. nuovi soggetti entro 3 anni**

PER OGNI SINGOLO IMPEGNO CONDIVISO E RIPORTATO NEL PROGRAMMA DELL'ACCORDO, DI FORESTA, OGNI SOTTOSCRITTORE, SINGOLARMENTE O CONGIUNTAMENTE CON ALTRI SOTTOSCRITTORI, ESPRIME IL PROPRIO INTERESSE:

RIPORTANDO LE RISORSE, LE ATTIVITA', LE AZIONI CHE SI E' DISPOSTI A METTERE IN CAMPO PER IL SUO RAGGIUNGIMENTO,

INDIVIDUANDO I TEMPI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE E AL MANTENMENTO DELL'IMPEGNO STESSO.

I seguenti soggetti proprietari e/o titolari della gestione di superfici (Regione di Paperlandia, Comune di Paperopoli, Zio Peperone, Nonna Papera, Zio Paperino, Consorzio Forestale QuiQuoQua, Topolino, Pippo, Minni, Clarabella), si adoperano congiuntamente nell'ambito dell'Impegno **n. 1** per:

- redigere un Piano di gestione forestale unitario delle proprie proprietà ricadenti nell'Accordo di Foresta che armonizzi gli strumenti di pianificazione e gestione già eventualmente esistenti per queste superfici (PGF su proprietà pubbliche e private), coerentemente agli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti nell'area (Piani aree protette, Aree Natura 2000, bacino, AIB, piano faunistico, ecc.), al fine di promuovere la tutela e Gestione Forestale Sostenibile, garantire una erogazione continua e costante nel tempo di servizi ecosistemici di approvvigionamento, regolazione e socioculturali per la comunità locale.
- diffondere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali, per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al ecreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ricadenti nell'area dell'Accordo di Foresta.

I seguenti soggetti (….), si adoperano (singolarmente o congiuntamente) nell'ambito dell'Impegno n. X per realizzare ecc.

A seguire …

Organizzazione dell'Accordo di Foresta: il presente Accordo si configura come rapporto giuridico tra i contraenti che definiscono nel dettaglio i diritti ed obblighi nelle regole di correttezza, buona fede, lealtà e onestà secondo quanto previsto in termini di obblighi e diritti nell'Atto di sottoscrizione dell'Accordo di Foresta.

Esempio di atto di sottoscrizione dell'Accordo di Foresta

N. ..... Repertorio

N. .... Raccolta

CONTRATTO DI ACCORDO DI FORESTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di aprile.

01 APRILE 2022

In PAPEROPOLI, qui richiesto.

Avanti a me Dottor GAMBA DI LEGNO, Notaro in PAPEROPOLI iscritto presso il FORO DI PAPEROPOLI

E' PRESENTE

Il sig. GASTONE, il quale dichiara di essere nato a PAPEROPOLI di PAPERILANDIA il 22 APRILE 1933, residente in via DELL'OCA n.22, PAPEROPOLI, di avere il seguente codice fiscale GSTNONN33D22F051L, e di intervenire al presente atto

-in nome per conto ed in rappresentanza:

dei PROPRIETARI:

Regione di Paperlandia, con sede in ..... alla via ....., proprietario delle seguenti superfici: n. foglio catastale, n. particella, n. ettari.

Comune di Paperopoli, con sede in ..... alla via ....., proprietario delle seguenti superfici: n. foglio catastale, n. particella, n. ettari.

Zio Peperone, nato a ….. il ….. Codice fiscale……. residente in ..... alla via ....., proprietario delle seguenti superfici: n. foglio catastale, n. particella, n. ettari.

Nonna Papera, nata a ….. il ….. Codice fiscale……. residente in ..... alla via ....., proprietario delle seguenti superfici: n. foglio catastale, n. particella, n. ettari.

Zio Paperino, nato a ….. il ….. Codice fiscale……. residente in ..... alla via ....., titolare del diritto di godimento nella gestione delle seguenti superfici di proprietà di Zio Paperone, ai sensi dell'atto di locazione n. PA661: n. foglio catastale, n. particella, n. ettari.

Consorzio Forestale QuiQuoQua, con sede in ..... alla via ....., rappresentante dei seguenti soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento delle seguenti superfici, ai sensi dell'atto di locazione n. PA661: n. foglio catastale, n. particella, n. ettari.

Topolino, nata a ….. il ….. Codice fiscale……. residente in ..... alla via ....., proprietario delle seguenti superfici: n. foglio catastale, n. particella, n. ettari.

Pippo, nata a ….. il ….. Codice fiscale……. residente in ..... alla via ....., proprietario delle seguenti superfici: xxxx

Minni nato a ….. il ….. Codice fiscale……. residente in ..... alla via ....., titolare del diritto di godimento nella gestione delle seguenti superfici di proprietà di Zio Paperone, ai sensi dell'atto di locazione n. PA662.

Clarabella nato a ….. il ….. Codice fiscale……. residente in ..... alla via ....., titolare del diritto di godimento nella gestione delle seguenti superfici di proprietà di Zio Paperone, ai sensi dell'atto di locazione n. PA663.

ALTRI SOGGETTI non proprietari

Parco Nazionale dei Monti e delle foreste di Paperopoli con sede in ..... alla via .....,

Giovani Marmotte – Associazione noprofit di accompagnamento ed escursionismo, con sede in ..... alla ....., P.IVA e C.F. .....;

Associazioni ambientali PAPERFREE – associazione ambientalista di Paperopoli, con sede in ..... alla via ....., P.IVA e C.F. .....;

Pippo Certificazioni: Ente certificatore della gestione forestale sostenibile, con sede in ..... alla via ....., P.IVA e C.F. ....., iscritta presso il Registro delle Imprese di ..... al numero Rea .....;

Gastone trasformazioni – Società specializzata nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-silvo-pastorali con sede in ..... alla via ....., P.IVA e C.F. ....., iscritta presso il Registro delle Imprese di ..... al numero Rea ....., capitale sociale Euro ..... (.... virgola zero zero), versato per euro ..... (..... virgola zero zero), nella sua qualità di procuratore speciale conferita in data ..... e pertanto, legale rappresentante di essa società, domiciliata per la carica presso la sede sociale, al presente atto legittimata ed autorizzata in forza dei vigenti patti sociali;

Dott. Eta Beta titolare dell'impresa forestale di gestione e utilizzazioni forestali e realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, con sede in ..... alla via ....., P.IVA e C.F. ....., iscritta presso il Registro delle Imprese di ..... al numero Rea ....., capitale sociale Euro ..... (.... virgola zero zero), versato per euro ..... (..... virgola zero zero), nella sua qualità di procuratore speciale conferita in data ..... e pertanto, legale rappresentante di essa società, domiciliata per la carica presso la sede sociale, al presente atto legittimata ed autorizzata in forza dei vigenti patti sociali;

Archimede innovazione – Centro di ricerca e sperimentazione dell'innovazione tecnologica e di processo, con sede in ..... alla via ....., P.IVA e C.F. .....;

Comparente, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Notaro sono certo, che mi chiede di ricevere il presente atto al quale premette quanto segue:

a) l'Accordo di Foresta "Terre alte di Paperopoli" esercita prevalentemente attività volte a promuovere la crescita e lo sviluppo unitario, partecipato e sostenibile del territorio dell'Area "Terre alte di Paperopoli".

b) è intenzione dei predetti soggetti stipulare il presente Accordo di Foresta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 quinquies, D.L. n. 5/2009 e successive modifiche - sulla base del Programma esecutivo comune definito nel corpo del presente contratto - per mezzo del quale accrescere le capacità di governance territoriale per una valorizzazione e gestione sostenibile ed unitaria delle risorse forestali e ambientali locali, nonché per promuovere lo sviluppo di filiere produttive, ambientali e socio-culturali delle superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale delle "Terre alte di

Paperopoli", assicurando la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e delle caratteristiche dei paesaggi locali, attraverso la partecipazione attiva delle comunità e il coinvolgimento delle diverse componenti della cultura, della società e dell'economia locale.

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente contratto, la parte, in proprio e nelle rispettive qualità, conviene e stipula quanto segue.

Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

I soggetti sottoscrittori di cui in premessa (di seguito le parti), convengono di stipulare un Accordo di Foresta con il nome "Terre alte di Paperopoli" che avrà una durata di 10 anni dalla registrazione del presente atto.

La denominazione dell'Accordo di Foresta potrà essere registrata nelle forme di legge e sarà ad uso esclusivo delle parti che l'hanno costituita per l'attuazione e la promozione del suo programma. Le parti potranno estendere di comune accordo l'uso del marchio a ulteriori aziende che aderiranno all' Accordo di Foresta.

Art. 2) OBIETTIVI STRATEGICI

Le Parti convengono e dichiarano di perseguire, con il presente contratto, l'**Obiettivo strategico** di accrescere le capacità di governance territoriale per una valorizzazione e gestione sostenibile ed unitaria delle risorse forestali e ambientali locali, nonché per promuovere lo sviluppo di filiere produttive, ambientali e socio-culturali delle superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale delle "Terre alte di Paperopoli", assicurando la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e delle caratteristiche dei paesaggi locali, attraverso la partecipazione attiva delle comunità e il coinvolgimento delle diverse componenti della cultura, della società e dell'economia locale.

Obiettivo del presente Accordo di Foresta è, dunque, perseguire il coordinamento e l'integrazione delle attività e delle risorse delle parti retisti, al fine di:

A) dare piena attuazione alle iniziative strategiche dettagliate nel "Programma esecutivo di impegno" condiviso;

B) promuovere lo scambio di informazioni e prestazioni, collaborazioni e sinergie tra tutti o alcuni dei soggetti sottoscrittori;

C) diffondere il nome "Accordo di Foresta Terre alte di Paperopoli" al fine di favorire lo sviluppo delle relazioni anche commerciali, e facilitare l'individuazione della rete di soggetti e imprese come unico interlocutore, da tutelarsi attraverso la registrazione di un corrispondente marchio.

Operativamente l'Obiettivo strategico dell'Accordo di Foresta sarà perseguito attraverso lo sviluppo delle seguenti iniziative strategiche dettagliate nel "Programma esecutivo di impegno":

1) diffondere la gestione forestale sostenibile e la pianificazione forestale unitaria delle superfici dell'Accordo di Foresta;

2) promuovere la certificazione forestale della gestione e dei processi produttivi;

3) promuovere l'erogazione di servizi ecosistemici a favore degli associati e di tutta la collettività (es. … carbonio, biodiversità, acqua);

4) promuovere i prodotti non legnosi del bosco valorizzando le specificità locali (es. … castagne, tartufi, funghi, frutti, erbe, altro…) con interventi volti al conseguimento di valide prestazioni economiche per i propri associati;

5) sviluppare la filiera foresta-legno locale, con particolare riferimento alla lavorazione e trasformazione locale del legno per fini e usi strutturali e/o artigianali, con interventi volti al conseguimento di valide prestazioni economiche per i propri associati;

6) valorizzare gli scarti e dei residui di utilizzazione forestali e di lavorazione del legno, nonché quelli agricoli e di trasformazione dei prodotti non legnosi, per usi energetici nell'ambito delle comunità locali;

7) sviluppare il valore e le potenzialità ambientali, culturali e sociali delle risorse naturalistiche e paesaggistiche del patrimonio agro-silvo-pastorale e storico culturale del territorio, attraverso azioni eventi e progetti specifici e condivisi (es. … didattici, concerti, mostre altro…) che potranno sviluppare offerte unitarie, integrate e diversificate, creando una rete diffusa di promozione dell'Area;

8) promuovere forme associative, di cooperazione e di rete in campo agricolo, forestale e pastorale volte al perseguimento dell'obiettivo strategico dell'Accordo di Foresta, tra le parti e con altri soggetti del sistema produttivo locale, nonché con i Comuni e altri Enti territoriali e/o altre istituzioni pubbliche e/o private;

9) realizzare progetti volti a mantenere la salute e la resilienza dell'ecosistema forestale, recuperando le funzioni protettive delle foreste, la prevenzione dal dissesto idro-geologico, il degrado delle risorse idriche e forestali, promuovendo interventi estensivi di idraulica forestale, ingegneria naturalistica e manutenzione delle opere minori (terrazzamenti, canalette, ecc.), interventi di prevenzione dagli incendi boschivi e alla diffusione di fitopatologie, interventi di miglioramento della viabilità agro-silvo-pastorale e della sentieristica dell'Area;

10) promuovere il recupero funzionale (produttivo, protettivo o ambientale) delle aree agricole e pascolive abbandonate, recuperando le attività produttive tradizionali e ripristinando i manufatti storici e tradizionali che caratterizzano e mantengono il paesaggio locale;

11) supportare la candidatura delle parti, che autonomamente o congiuntamente, partecipano a bandi pubblici o richiedono finanziamenti a istituzioni locali comunitarie, nazionali e internazionali, per attività e/o progetti volti al perseguimento dell'Accordo di Foresta;

12) accrescere e migliorare professionalmente gli imprenditori e gli operatori economici della filiera forestale, nonché promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale, la diffusione della cultura della sicurezza nel lavoro in bosco, la tutela e la diffusione delle professioni legate al bosco;

13) realizzare attività di informazione, divulgazione e comunicazione volta alla promozione culturale del ruolo e delle funzioni del bosco;

14) realizzare un portale di presentazione dell'Accordo di Foresta (con dettagli su obiettivi e azioni, presentazione dei soggetti sottoscrittori, fotogallery, video, news e collegamenti social, contatti ben specificati dello staff operativo, materiale di supporto e di immagine per la presentazione, promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi realizzati nell'ambito dell'Accordo di Foresta;

15) promuovere studi, ricerche e innovazione tecnologica e di processo nel settore agro-silvo-pastorale in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati;

16) promuovere e accrescere il ruolo dell'Accordo di Foresta e il numero dei suoi partecipanti, incentivando la partecipazione della comunità locale e di soggetti esterni.

Per il conseguimento dello scopo le parti potranno svolgere tutte le attività strumentali indicate nel "Programma di rete" di cui al successivo art. 3.

Art. 3) PROGRAMMA ESECUTIVO DI IMPEGNO

Il Programma esecutivo dell'Accordo di Foresta, condiviso tra le parti, individua nell'ambito dei suddetti Obiettivi, gli impegni delle parti nell'attuare gli Interventi strategici e ne definisce i tempi e i modi di realizzazione. Esso è composto dalle seguenti parti:

A. definizione dello Scopo e degli Obiettivi strategici condivisi e;

B. descrizione degli interventi strategici previsti che nei limiti delle proprie disponibilità e risorse le parti si adoperano, singolarmente e/o congiuntamente, nell'interesse comune e proprio dell'Accordo di Foresta e della comunità locale, a realizzare ricercando finanziamenti e sostegni pubblici e privati, individuando e mettendone in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche.

C. Indicazione per l'attuazione di ogni intervento strategico :

   a) delle parti impegnate (singolarmente e/o congiuntamente);

   b) dei tempi e modi di realizzazione;

   c) della quantificazione e i tempi di monitoraggio dei risultati attesi;

Per l'attuazione del Programma, ognuno dei partecipanti si impegna a:

- partecipare a riunioni ed incontri di studio;
- svolgere le attività espressamente previste dal Programma;
- svolgere azioni di verifica e coordinamento per il raggiungimento dei risultati attesi;
- realizzare investimenti comuni promossi dagli organi dell'Accordo di Foresta, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento;
- fornire all'Accordo di Foresta le necessarie informazioni e dati riferiti alla propria attività per la definizione e misurazione degli obiettivi.

Il Programma è organizzato secondo esercizi annuali coincidenti con l'anno solare.

L'attuazione del Programma ed il raggiungimento dei singoli obiettivi sopra specificati saranno valutati periodicamente, con cadenza almeno annuale, attraverso il monitoraggio delle azioni implementate e dei risultati raggiunti.

Il Programma d'impegno dell'Accordo di Foresta delle "Terre Alte di Paperopoli" è parte integrante del presente atto.

Art. 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Le parti sono obbligate:

a) ad attenersi alle decisioni comuni;

b) a svolgere le attività previste dal Programma nelle modalità e nei tempi concordati;

c) ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti eventualmente adottati;

d) a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi strategici e di altre iniziative e progetti condivisi volti al perseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Foresta;

e) a contribuire alle spese di gestione e alla copertura dei progetti approvati;

f) a consentire ispezioni al personale incaricato dall'Accordo di Foresta al fine di valutare il raggiungimento dei Risultati attesi;

g) a fornire libero accesso alle proprie proprietà e impianti alle parti partecipanti all'Accordo di Foresta;

h) a mantenere la riservatezza di tutti i dati e le informazioni acquisite a mezzo del presente Accordo di Foresta e, comunque, a non diffondere a terzi notizie riservate, di cui siano venute a conoscenza nella gestione del rapporto di accordo, per tutta la durata del rapporto e per due anni dalla cessazione alla partecipazione al presente contratto;

i) ad imporre l'obbligo di segretezza a chiunque partecipi alle attività dell'Accordo di Foresta in veste di consulente o incaricato, per tutta la durata del rapporto e per due anni dalla cessazione del medesimo;

j) a mettere a disposizione le proprietà, le risorse umane, finanziarie e logistiche per attuare il Programma secondo le modalità che saranno definite;

k) a rendicontare le attività svolte sia a favore dell'Accordo di Foresta secondo le modalità che saranno definite.

Le parti aderenti avranno il diritto:

- all'uso del logo, dei marchi e dei segni distintivi dell'Accordo di Foresta;
- di avvalersi dei servizi offerti dall'accordo, di beneficiare delle attività da essa svolte e, in generale, di partecipare a tutti i benefici derivanti dall'Accordo di Foresta;
- ad essere informate compiutamente dell'attività dell'Accordo di Foresta;
- a beneficiare delle innovazioni, dei miglioramenti, dei risultati delle procedure conseguenti all'attività dell'Accordo di Foresta in via preferenziale rispetto ad altri operatori non partecipanti all'aggregazione;
- di adottare, anche singolarmente, iniziative di gestione e di natura organizzativa e commerciale volte a tutelare le innovazioni e i benefici realizzati dall'Accordo di Foresta, e ciò per limitare il rischio che i vantaggi conseguenti possano essere acquisiti anche da parte di operatori non dell'Accordo di Foresta.

Art. 5) SPESE DI GESTIONE

Ogni contraente si obbliga a contribuire, annualmente con una somma a titolo di partecipazione, alle spese di gestione dell'Accordo di Foresta pari ad euro …...

Il contributo è stabilito in parti uguali fra i contraenti. Può essere corrisposto mediante pagamento diretto delle spese o parte di esse, ovvero mediante rimborso al contraente che le abbia sostenute.

I rapporti di debito e credito derivanti dall'utilizzo, da parte di ciascun contraente, dei servizi messi a disposizione dagli altri partecipanti, saranno regolati direttamente tra gli interessati, senza effetti in capo all'Accordo di Foresta.

Art. 6) GESTORE DELL' ACCORDO DI FORESTA

L'attuazione del Programma è affidata al Soggetto Gestore, coincidente con l'impresa trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-silvo-pastorali, che si designa nella persona di "Gastone trasformazioni".

Art. 7) COMPITI E POTERI DEL GESTORE

Al gestore dell'Accordo di Foresta è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle parti partecipanti al contratto, per il compimento su mandato dell'Assemblea delle parti, di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del Programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.

Il Gestore su mandato dell'Assemblea delle parti ha pertanto, il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del Programma e, a tal fine, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) predisporre disciplinari ed i regolamenti di qualità;

b) verificare la conformità dell'attività e dei metodi di gestione e produzione praticati dalle parti partecipanti;

c) accertare l'uso corretto del marchio da parte delle parti partecipanti;

d) scegliere e designare risorse, soggetti, enti e organizzazioni per l'attuazione, il controllo e la verifica comune del Programma o di sue parti;

e) sottoscrivere convenzioni accordi a nome dell'Accordo di Foresta.

Art. 8) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Al Gestore dell'Accordo di Foresta è conferito il potere di rappresentanza dei soggetti partecipanti, sia individualmente sia collettivamente intesi, nei limiti previsti dal presente contratto, per gli atti compiuti in attuazione del Programma, connessi e conseguenti.

Qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le parti al contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura per la "Accordo di Foresta TAP", valendo tale formula come riferimento sintetico ai soggetti partecipanti all'Accordo di Foresta.

Art.9) ASSEMBLEA DELLE PARTI

È istituita un'Assemblea composta dai rappresentanti dei sottoscrittori partecipanti all'Accordo di Foresta o loro delegati, presieduta dal Gestore. A ciascuna sottoscrittore partecipante spetta un solo voto, il Gestore non ha diritto di voto.

I partecipanti sono tenuti a comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto dell'Accordo di Foresta. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi dovranno tutelare l'interesse dell'Accordo di Foresta, la sua reputazione ed il suo patrimonio.

L'Assemblea delle Parti deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale predisposto dal Gestore.

Essa è convocata dal Gestore quando lo ritenga opportuno e/ o quando ne facciano domanda scritta almeno la metà dei componenti l'Assemblea. Il Gestore dovrà convocare tutti i partecipanti all'Accordo di Foresta mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo

che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 8 (otto) prima della data stabilita. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Ciascuna sottoscrittore partecipante può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che può essere conferita ad un membro dell'organo amministrativo o di diversa natura di detti o di altri sottoscrittori partecipanti all'Accordo di Foresta.

Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi anche per audio-videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Gestore ed il segretario.

Deve intendersi regolarmente costituita, anche in mancanza di convocazione, l'Assemblea alla quale partecipino tutti i sottoscrittori partecipanti all'Accordo di Foresta.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione dell'eventuale variazione dell'ammontare delle quote;

b) l'approvazione di un rendiconto annuale presentato dal Gestore con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;

c) le modifiche dell'Accordo di Foresta;

d) la nomina e revoca del Gestore;

e) la deliberazione di azione di responsabilità nei confronti del Gestore o di una delle parti. Si precisa che non potrà esprimere in Assemblea il proprio voto il soggetto nei cui confronti è esperita l'azione di responsabilità.

L'Assemblea decide col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Accordo di Foresta calcolata per teste.

Tutte le decisioni dell'Assemblea dei partecipanti dovranno risultare da apposito verbale trascritto su apposito libro firmato dal Gestore della seduta e dal segretario.

Art. 10) MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

Possono aderire al contratto i proprietari agro-silvo-pastorali e le imprese che svolgono attività in coerenza con lo scopo e gli obiettivi dell'Accordo di Foresta. In ogni caso, i proprietari agro-silvo-pastorali devono essere almeno la metà del numero complessivo dei contraenti, anche sopravvenuti, del presente Accordo di Foresta. Pertanto, non possono essere accettate proposte di adesione qualora, per effetto dell'accettazione, non venga rispettato il rapporto proporzionale fra categorie di partecipanti.

A tal fine occorre presentare, ai sensi dell'art. 1332 c.c., al Gestore dell'Accordo di Foresta apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

a) Nominativo del proprietario o del titolare della gestione delle superfici agro-silvo-pastorali;

b) Estremi del titolo di possesso;

c) Dimensione, uso e ubicazione catastale delle superfici;

d) Denominazione e la sede legale dell'Impresa;

e) l'oggetto sociale;

f) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;

g) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Per le società deve essere inoltre presentato:

a) copia della delibera dell'organo competente di adesione all'Accordo di Foresta, il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nell'Accordo di Foresta;

b) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Per le proprietà pubbliche (comuni, enti, ecc.) deve essere inoltre presentato:

c) copia della delibera dell'organo competente di adesione all'Accordo di Foresta, il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nell'Accordo di Foresta;

Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea, con decisione assunta a maggioranza dei partecipanti, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e di tutta la documentazione richiesta.

In caso di accettazione della proposta di adesione può essere domandato al richiedente il versamento di un contributo straordinario a titolo di partecipazione all'avviamento conseguito dall'Accordo di Foresta, aggiuntivo rispetto ai contributi previsti altrove nel presente contratto.

Art. 11) RECESSO

Salvo quanto previsto nell'art. 5 del presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire al Gestore dell'Accordo di Foresta entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 dicembre dell'anno successivo, salvo comprovate e motivate cause di forza maggiore che dovranno essere giudicate ed accolte come tali dal Soggetto Gestore, con apposita delibera.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti a qualsiasi titolo eseguiti.

Art. 12) CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articoli 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione dell'Assemblea assunta a maggioranza calcolata per capi.

Il Gestore dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici. L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dall'Accordo di Foresta a causa del suo inadempimento.

Art. 13) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di Accordo di Foresta cessa di produrre effetti il 31 (trentuno) dicembre xxxx...

Art. 14) FORO COMPETENTE

Per le controversie inerenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, si dichiara esclusivamente competente il Foro di Paperopoli.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano gli articoli del presente contratto:

Richiesto io Notaro ricevo il presente atto che leggo alle parti, la quali, dichiarano conforme alla propria volontà, lo approva.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia, e da me Notaro integrato in parte a macchina ed in parte a mano, sin qui su quindici pagine di quattro fogli.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dodici e minuti zero (12.00).

Firmato in originale ....., ... Notaro (impronta del sigillo)

ALLEGATO

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

Art. 35-bis

Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:

*"**4-quinquies.1.** É promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.*

***4-quinquies.2.** Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.*

***4-quinquies.3.** Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:*

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

***4-quinquies.4.** Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione"».*

Decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021- GU n.34 del 11-02-2009)

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Art. 3

Distretti produttivi e reti di imprese

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: ", ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali" sono soppresse. (21)

2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato; ".

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ad eccezione delle operazioni a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale

comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221;

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando é stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni , previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

4-quinquies.1. *É promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.*

4-quinquies.2. *Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.*

4-quinquies.3. *Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:*

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

4-quinquies.4. *Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione))*.

4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

mipaaf
ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

RETE RURALE
NAZIONALE
20142020

ISBN 9788833851983